

RACCOLTA N.RO 11344

ALLEGATO A

STATUTO
"LA COMBRICCOLA"

Premessa:

"La Combriccola" nasce dalla volontà di promuovere l'innovazione nel settore degli eventi, con particolare riferimento al mondo enogastronomico, attraverso lo studio e la realizzazione di format originali, anche tramite l'implementazione di strumenti digitali, e iniziative capaci di valorizzare i territori e le risorse locali, promuovere lo sviluppo di relazioni tra imprese, cittadini e comunità, nonché sensibilizzare verso tematiche di interesse sociale, culturale, solidale e ambientale.

L'attività de "La Combriccola" si ispira ai principi della partecipazione attiva, della collaborazione con le realtà locali e del coinvolgimento della comunità, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del territorio, alla diffusione della cultura enogastronomica e alla promozione di uno stile di vita sostenibile e consapevole.

"La Combriccola" intende operare in favore dei propri associati, della collettività e di soggetti terzi, sviluppando progetti ed eventi capaci di generare valore sociale e culturale, stimolare la partecipazione attiva e favorire la coesione e il benessere delle comunità locali.

TITOLO I - definizione, finalità e attività

Articolo 1

E'costituita l'associazione denominata "La Combriccola" quale associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS), con sede legale in Fossato di Vico (PG).

L'associazione è un ente del terzo settore e potrà aggiungere alla propria denominazione la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Ha durata illimitata.

Non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione diretta e indiretta degli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2

"La Combriccola" promuove la socialità e la cultura, anche enogastronomica, come espressione dei popoli, la comunità,

l'educazione permanente per tutte l'età, tutte le arti e discipline artistiche, la tecnologia e ogni altro campo della conoscenza umana che possa aiutare la promozione sociale, culturale ed ecologica.

In particolare, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono finalità dell'Associazione:

a) promuovere la conoscenza e la diffusione del patrimonio enogastronomico e culturale italiano anche attraverso l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

b) valorizzare il territorio e le risorse locali in un'ottica di sviluppo sostenibile, responsabile e inclusivo;

c) favorire la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione di modelli organizzativi e tecnologici avanzati per la realizzazione di eventi e iniziative a basso impatto ambientale;

d) contribuire alla transizione green, digitale e tecnologica dei territori, dei produttori locali e degli operatori coinvolti, anche attraverso attività di formazione, educazione e sensibilizzazione.

e) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017;

f) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione formale, non formale e informale, la creazione, la produzione e fruizione culturale;

g) La promozione di attività commerciali, produttive, educative e informative, nonché di rappresentanza e di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere agroalimentari ed enogastronomiche sostenibili, da intendersi come relazioni stabili con produttori locali o provenienti da aree economicamente svantaggiate, situate preferibilmente in contesti rurali o marginali, sia a livello nazionale che internazionale. Tali attività si basano su accordi di collaborazione di lunga durata finalizzati a promuovere l'accesso dei piccoli produttori ai mercati; garantire una remunerazione equa dei prodotti; favorire pratiche agricole rispettose dell'ambiente e della biodiversità; sostenere lo sviluppo delle comunità locali; promuovere condizioni di lavoro sicure e dignitose, nel rispetto delle normative vigenti, dei diritti sindacali e della lotta al lavoro minorile. L'APS si impegna inoltre a diffondere la cultura del cibo consapevole e della sostenibilità alimentare attraverso eventi, percorsi formativi, attività didattiche, degustazioni e collaborazioni con enti pubblici e privati,

con l'obiettivo di valorizzare le tradizioni locali, i saperi contadini e il patrimonio agroalimentare come strumenti di inclusione sociale e sviluppo sostenibile.

f) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;

g) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;

h) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;

i) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;

j) l'affermazione della cultura democratica contro tutti gli estremismi politici, etici, religiosi e culturali, contro la violenza, contro la coercizione, contro ogni forma di segregazione, razzismo e differenziazione;

k) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

l) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

m) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;

n) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;

o) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;

p) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le

persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;

q) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;

r) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

s) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;

t) favorire il corretto mantenimento del benessere psicofisico nella sua totalità.

Articolo 3

"La Combriccola" persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

a) interventi e servizi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio oltretutto alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, anche attraverso attività di sensibilizzazione ed educazione;

d) iniziative di educazione alimentare, ambientale e alla sostenibilità, finalizzate alla diffusione di buone pratiche e stili di vita consapevoli;

e) interventi e servizi finalizzati alla promozione del turismo sociale e responsabile, anche con particolare attenzione alla promozione enogastronomica e alle produzioni tipiche locali;

f) organizzazione di attività di promozione sociale, educazione alimentare, sensibilizzazione e raccolta fondi per finalità civiche, solidaristiche o di supporto ad enti impegnati nella ricerca scientifica e nella tutela della salute;

g) attività di ricerca, studio e sperimentazione in ambito sociale, culturale e ambientale, finalizzate a supportare la

transizione green, digitale e tecnologica dei territori e dei soggetti coinvolti;

h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;

i) attività commerciali, produttive, educative e informative, nonché di rappresentanza e di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere agroalimentari ed enogastronomiche sostenibili, da intendersi come relazioni stabili con produttori locali o provenienti da aree economicamente svantaggiate, situate preferibilmente in contesti rurali o marginali, sia a livello nazionale che internazionale. Tali attività si basano su accordi di collaborazione di lunga durata finalizzati a promuovere l'accesso dei piccoli produttori ai mercati; garantire una remunerazione equa dei prodotti; favorire pratiche agricole rispettose dell'ambiente e della biodiversità; sostenere lo sviluppo delle comunità locali; promuovere condizioni di lavoro sicure e dignitose, nel rispetto delle normative vigenti, dei diritti sindacali e della lotta al lavoro minorile. L'APS si impegna inoltre a diffondere la cultura del cibo consapevole e della sostenibilità alimentare attraverso eventi, percorsi formativi, attività didattiche, degustazioni e collaborazioni con enti pubblici e privati, con l'obiettivo di valorizzare le tradizioni locali, i saperi contadini e il patrimonio agroalimentare come strumenti di inclusione sociale e sviluppo sostenibile;

j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D. Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4

"La Combriccola APS" si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessita, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

"La Combriccola APS" provvede ad istituire un apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'associazione che svolgono la loro attività in modo occasionale.

Destinatari delle attività di interesse generale svolte dall'ente sono prevalentemente gli associati e loro familiari in favore dei quali vengono esercitate le attività di cui ai superiori articoli 2 e 3 con la precisazione che le attività stesse possono essere svolte anche a favore di terzi.

Articolo 5

Il 100% del logo e della denominazione "La Combriccola APS", sono patrimonio proprio che ne sfrutterà l'uso e ogni diritto di vendita.

TITOLO II la forma associativa

Articolo 6

Possono aderire a "La Combriccola APS" le persone adulte o minorenni (previo consenso scritto del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale) che approvano le finalità e il presente statuto, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

Gli/le aspiranti soci/e sono richiesti all'accettazione e all'osservazione dello statuto, del regolamento interno e al rispetto della civile convivenza.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda menzionando il proprio nome, cognome, residenza, e-mail, tel./cell., luogo e data di nascita, C.F. unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

L'adesione di un'organizzazione e deliberata dall'assemblea dei/delle soci/e o dal consiglio direttivo;

Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 7

Il numero dei/delle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1. CTS.

Qualora la domanda di ammissione sia accolta (entro e non

oltre i 30 gg dalla richiesta), il socio avrà la tessera di associazione e il suo nominativo sarà iscritto nel Libro Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;

discutere e approvare i rendiconti;

eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;

esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e nel Libro dei Soci, che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

Gli/le associati/e hanno diritto a:

frequentare la sede dell'Associazione;

partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;

concorrere all'elaborazione del programma;

discutere ed approvare i rendiconti;

eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;

esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

osservare lo statuto, i regolamenti interni, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;

versare alle scadenze stabilite le quote sociali o eventuali contributi straordinari decise dagli organismi dirigenti;

mantenere un'irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo

del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e organizzazioni aderenti avviene:

in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;

scioglimento dell'Associazione;

per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;

per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito. Contro tale rifiuto è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti competente; per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Titolo III: Rendicontazione

Articolo 10

L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono: quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e; proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; proventi derivanti da attività commerciali nelle limitazioni secondo il CTS; contributi pubblici e privati; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; erogazioni liberali; raccolte fondi; iniziative promozionali; ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 11

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 12

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Articolo 13

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Titolo IV: Organismi dell'Associazione

Articolo 14

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 15

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca oppure da inviare ai/lle soci/e tramite posta elettronica almeno quindici giorni prima.

Articolo 16

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, ed ogni

qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/lle soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 17

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Il voto è personale. Sono ammesse deleghe.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno due terzi dei/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei/delle partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 32.

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed è, pertanto, necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video

collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto e la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 19

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione.

Articolo 20

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;

- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 3 componenti eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni e ha diritto di firma in banca, notaio e qualsiasi altro contesto in cui non è presente il Presidente;

il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico; ha diritto di firma in banca e delega del presidente per tutte le questioni amministrative.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla

reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

convocare l'Assemblea dei soci;

eseguire le delibere dell'Assemblea;

formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;

individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale; predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea; all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento; deliberare circa l'ammissione dei/lle soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e; deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/lle soci/e; sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione; stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

deliberare sulla partecipazione a bandi pubblici o privati su affidamento di incarichi a terzi per lo svolgimento di attività istituzionali e incarichi professionali compatibilmente con i principi ispiratori del presente statuto ed entro le linee guide stabilite dall'assemblea; curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo; decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i

principi ispiratori del presente Statuto; presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un due terzi dei/lle Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 26

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/lle Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare

l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 27

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 28

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 29

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della

maggioranza dei soci presenti.

Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

Titolo V: Norme di Scioglimento

Articolo 30

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati, conformemente al disposto dell'articolo 21 c.c..

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito,, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'articolo 50 del CTS.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Titolo VI: Disposizioni Finali

Articolo 31

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.